

**CONVENZIONE OPERATIVA TRA IL SETTORE MUSEI CIVICI BOLOGNA DEL
COMUNE DI BOLOGNA E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,
ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE RELATIVE ALLO STUDIO DI COLLEZIONI LITICHE
AFRICANE**

tra

il **Settore Musei Civici Bologna, Comune di Bologna** (di seguito denominato **Settore Musei**), C.F. e P.IVA 01232710374, Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna, rappresentato dalla Direttrice Dr.ssa Eva Degl'Innocenti, che interviene in questo atto per dare esecuzione a quanto previsto nella determinazione dirigenziale P.G. n.

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale** (di seguito denominato **CNR-ISPC**), con sede in Napoli (NA), via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 8, codice fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U, recapito di posta elettronica: segreteria.direzione@ispc.cnr.it, recapito di p.e.c.: protocollo.ispc@pec.cnr.it, sito web istituzionale: www.ispc.cnr.it, rappresentato dalla Direttrice f.f., Dott.ssa Costanza Miliani, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale Dott. Salvatore Capasso (Prot. AMMCNT-CNR n.);

di seguito denominati anche “le Parti”.

..*.*

- VISTO il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. 04.06.2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;
- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19.07.2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 25.07.2018, entrato in vigore il 01.08.2018;
- VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del CNR, emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18.02.2019, e in particolare l’art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli Istituti);
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034, pubbl. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il Regolamento del Personale del CNR di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, n. 0025035, pubbl. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il d.P.R. n. 62 del 16.04.2013 con il quale veniva approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del CNR adottato con delibera del CdA n. 137/2017 del 17.10.2017;
- VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR, n. 119 del 13.09.2019, con cui è stato conferito alla dott.ssa Costanza Miliani l’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con durata di quattro anni a decorrere dal 01.10.2019 e il successivo Provvedimento della Presidente del CNR, n. 120 del 29.09.2023 con il quale è stato conferito

alla Dott.ssa Costanza Miliani l'incarico di Direttrice facente funzioni dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC), dal 01.10.2023 e sino alla nomina del Direttore *pleno iure* dell'Istituto medesimo;

- VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- CONSIDERATO che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo fra amministrazioni preveda una effettiva cooperazione fra gli enti senza prevedere un utile.

PREMESSO CHE

- il CNR è un ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- il CNR-ISPC svolge attività di ricerca avanzata nell'ottimizzare l'utilizzo di metodi e strumenti d'indagine diversificati, per la diagnosi, conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali materiali e immateriali;
- caratteristica essenziale di CNR-ISPC è la multidisciplinarietà con cui vengono affrontate le problematiche, resa possibile dalla molteplicità delle competenze in esso presenti e dallo sviluppo di una rete consolidata di collaborazioni nazionali e internazionali con altri Istituti di Ricerca, con Università e con Enti pubblici e privati preposti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali;
- il Settore Musei ha il particolare compito di conservare, proteggere e restaurare le opere delle proprie collezioni e di presentarle al pubblico; di assicurare nei propri musei, nel migliore dei modi, l'accoglienza di un vasto pubblico, di incrementarne la frequentazione, di favorire la conoscenza delle collezioni, di porre in essere delle azioni educative e di diffusione volte a garantire a tutti le medesime opportunità di accesso alla cultura; di garantire lo studio scientifico delle proprie collezioni; di concorrere all'educazione, alla formazione e alla ricerca nel campo della storia e dell'arte, dell'archeologia e della museografia;
- il Settore Musei si propone di accogliere gli standard internazionali di ICOM ripresi anche con decreto dal Ministero della Cultura e adotta come guida del proprio operato la definizione ICOM di museo: *Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze* ([ICOM Statutes art. 2 §1](#));
- il Settore Musei e il CNR-ISPC, coerentemente con le proprie finalità, sono interessati ad avviare una collaborazione nell'ambito del Museo Civico Archeologico di Bologna per cooperare in attività di ricerca, progetti culturali, organizzazione di convegni, concessione di prestiti, promozione e fruizione delle collezioni presenti nel Museo e iniziative correlate;
- gli enti sottoscrittori possiedono all'interno delle proprie strutture le professionalità idonee e competenti per svolgere congiuntamente studi e ricerche inerenti alle attività di ricerca sopra esposte

- i risultati della presente Convenzione saranno impiegati per conferenze, convegni, pubblicazioni scientifiche, eventuali contratti di ricerca e, in generale, un reciproco avanzamento delle conoscenze in materia secondo le modalità concordate tra le Parti.

**TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

**Art. 2
(Oggetto e finalità)**

Il Settore Musei e il CNR-ISPC collaboreranno per:

- sviluppare congiuntamente attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo degli studi archeologici, artistici, storici e bio- e geoarcheologici;
- promuovere la diffusione e la visibilità dei risultati di ricerca ottenuti congiuntamente dalle Parti.

Nel dettaglio, la presente convenzione riguarderà lo studio tecno-tipologico e funzionale delle seguenti collezioni archeologiche:

- Collezione litica Antonio Ferri (area tebana, Egitto);
- Collezione litica egiziana Seton-Karr (Wadi el-Sheikh, Egitto);
- Collezione litica Seton-Karr (Somaliland);

Le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, attueranno quindi attività di ricerca di interesse comune. Tali attività potranno essere aggiornate nel corso di durata della presente Convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori linee di ricerca in comune.

Le Parti concordano che nell'ambito dello svolgimento delle attività di ricerca congiunte, ciascuna metterà a disposizione dell'altra le competenze e le professionalità necessarie, nonché le risorse umane e strumentali da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

**Articolo 3
(Attività, impegni e obblighi reciproci)**

In relazione all'oggetto e finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a:

- incrementare congiuntamente le attività di ricerca, legate alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e naturale conservato presso il Museo Civico Archeologico di Bologna, con particolare riguardo ai materiali preistorici dall'Africa e della collezione Seton-Karr. Grande attenzione sarà inoltre rivolta all'elaborazione di progetti multidisciplinari inerenti ai seguenti ambiti di ricerca: rapporto tra esseri umani e ambiente nel passato; archeologia preistorica e protostorica; archeometria; archeologia e ricostruzione dei paesaggi storici. Tale impegno potrà essere rivolto sia alle attività di ricerca concordate e allo sviluppo di nuovi progetti congiunti che potranno essere finalizzati alla partecipazione a schemi di finanziamento regionali, nazionali e internazionali;

- diffondere i risultati scientifici dei progetti congiunti mediante la co-organizzazione di seminari didattici, congressi, conferenze, giornate di studio e workshop.

Le finalità della collaborazione sono di tipo prettamente scientifico-sperimentale e promozionale delle competenze istituzionali reciproche a livello locale, nazionale e internazionale.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

Art. 4

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte e regole per la sicurezza sul lavoro)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto della presente Convenzione.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, gli specializzandi, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 5

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 6

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a

frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 7 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto della presente Convenzione a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'altra parte per casi particolari.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali saranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Art. 8 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati)

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto dalle attività di cui alla presente Convenzione potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre

dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le informazioni relative al trattamento da parte del CNR-ISPC sono reperibili all'indirizzo https://www.ispc.cnr.it/it_it/. Le informazioni relative al trattamento da parte del Settore Musei sono reperibili all'indirizzo <http://www.museibologna.it/>.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Art. 10

(Responsabili scientifici della Convenzione)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

I Responsabili scientifici della Convenzione per il Settore Musei sono Paola Giovetti, Direttrice del Museo Archeologico, Daniela Picchi, Curatrice della Sezione Egizia e Laura Minarini, Curatrice della Sezione Preistorica.

Il Responsabile scientifico della Convenzione per il CNR-ISPC è Giulio Lucarini, Ricercatore CNR.

Art. 11

(Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto tramite PEC all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Art. 12

(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti, previo accordo tra i rispettivi organi competenti, potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. Ogni proposta di modifica dovrà essere inviata a mezzo PEC all'altra Parte.

Art. 13

(Divieto di cessione)

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 14

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di accertato inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 15

(Oneri finanziari e costi)

La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede forme di finanziamento in favore delle Parti, basandosi esclusivamente sulle risorse disponibili delle stesse.

Entrambe le Parti si rendono disponibili a favorire l'attivazione di forme di finanziamento per le spese funzionali al progetto anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di eventuali ulteriori attività congiunte di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento e l'indicazione dei Responsabili Scientifici.

Art. 16

(Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione sarà devoluta alle Autorità Giudiziarie competenti.

Art. 17
(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 18
(Registrazione e comunicazioni)

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Settore Musei: MuseiCiviciBologna@pec.comune.bologna.it
- CNR-ISPC: protocollo.ispc@pec.cnr.it

L'imposta di bollo relativa alla presente Convenzione verrà assolta dal CNR-ISPC in modo virtuale secondo le modalità previste dalla legge. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate agli indirizzi PEC sopra indicati.

per Settore Musei Civici Bologna

per il CNR-ISPC

Il Direttore
Dott.ssa Eva Degl'Innocenti

La Direttrice
Dott.ssa Costanza Miliani